

## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	28 marzo 2013
Ordine del giorno	<p><b>1) Ipotesi di assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi per talune fattispecie di cd. "compro oro"</b></p> <p><b>2) Convenzione per il rafforzamento della vigilanza del mercato pervenuta con nota Unioncamere 6902 del 14/03/2013</b></p> <p><b>3) Attività degli Uffici Metrici al termine del periodo transitorio ex DD.MM. 18 gennaio 2011, n. 31 e 32 , approfondimenti operativi</b></p> <p><b>4) Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>Prata Giovanni - CCIAA Bologna</p> <p>Penna Rita - CCIAA Reggio Emilia</p> <p>De Gironimo Pietro e Ascani Stefano - CCIAA Ravenna</p> <p>Bonazzi Enrico e Lelli Riccardo - CCIAA di Ferrara</p> <p>Luzi Paolo - CCIAA di Pesaro e Urbino</p> <p>Fanti M. Cristina e Matteucci Giuseppe - CCIAA di Parma</p> <p>Di Majo Roberto - CCIAA di Piacenza</p> <p>Cortese Anna e Biolchini Rita CCIAA Modena</p> <p>Cottignoli Emma CCIAA di Forlì-Cesena</p>
Assenti	<p>CCIAA di Campobasso</p> <p>CCIAA di Rimini</p>
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><b>1) Ipotesi di assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi per talune fattispecie di cd. "compro oro"</b></p> <p>Un componente del gruppo riferisce che in alcune provincie l'Ufficio Metrico ritiene che anche i cd. compro oro debbano essere dotati di marchio identificativo per punzonare gli oggetti ritirati che risultano sprovvisti del marchio di identificazione e pertanto le imprese del settore si stanno rivolgendo alle Camere territorialmente competenti per avere indicazioni in merito.</p>

## **2) Convenzione per il rafforzamento della vigilanza del mercato pervenuta con nota Unioncamere 6902 del 14/03/2013**

In merito a questo punto dell'ordine del giorno i presenti si confrontano per derimere alcuni dubbi e riferiscono quanto hanno appreso da approfondimenti effettuati con gli opportuni referenti. In particolare si riferisce che il termine "Vigilanza sul mercato" riportato nelle tabelle della convenzione è riferito alla Vigilanza sul mercato degli strumenti MID ex D.M. 29/08/2007.

## **3) Attività degli Uffici Metrici al termine del periodo transitorio ex DD.MM. 18 gennaio 2011, n. 31 e 32 , approfondimenti operativi**

I presenti sottolineano che le criticità derivanti dal termine del periodo transitorio ex DD.MM. 18 gennaio 2011, n. 31 e 32 sono molteplici soprattutto nel settore carburanti e pertanto vengono esaminate singolarmente.

### ***Richieste di verifica pervenute dopo la fine del periodo transitorio:***

si ritiene che tali richieste siano irricevibili; inoltre, anche se riferite ad interventi di manutenzione effettuati in data antecedente al termine del periodo transitorio, è la data di protocollo ad attestarne l'irricevibilità.

### ***Richieste giacenti agli atti d'ufficio:***

i presenti ritengono che, decorso inutilmente il periodo transitorio, tali richieste non possano più essere evase.

### ***Limitatamente al settore carburanti - Associazione dispositivi di pre e post pagamento cd. Nazionali a strumenti cd. MID (impianti di carburante con strumentazione cd. "mix and match"):***

si ritiene che possa essere effettuata la verifica dei soli dispositivi e che, in caso di esito positivo o negativo si debba procedere come prescritto dal D.M. 182/00 (apposizione del contrassegno verde oppure emissione di ordine di aggiustamento). Se nell'effettuare tale verifica si evincono delle non conformità riferite all'erogatore MID associato, si procederà a quanto prescritto per la vigilanza MID e cioè all'apposizione del contrassegno rosso ed alla compilazione, ove presente, del libretto metrologico. Più complessa è la questione della tariffa da applicare; i componenti del gruppo ritengono che non possa essere posta in capo ai singoli dipendenti degli uffici la responsabilità di disattendere quanto è stabilito dai vigenti provvedimenti di Giunta, tuttavia ritengono che, ai fini dell'individuazione della fascia tariffaria, non sia giusto considerare il totale degli strumenti installati comprensivo anche degli strumenti cd.MID la cui verifica periodica non può più essere svolta dalle Camere poiché in tal caso si graverebbe l'impresa di un doppio onere derivante dalla verifica effettuata dalla Camera e da quella resa dai laboratori privati cui ci si dovrebbe necessariamente rivolgere.

## **4) Varie ed eventuali**

Si propongono le prossime date delle riunioni mensili e si concorda di invitare, per il tramite di Unioncamere regionale, un referente Infocamere al fine di avere maggiori chiarimenti in merito alla trasmissione telematica delle comunicazioni agli Uffici Metrici.

Orientamenti assunti

### **1) Ipotesi di assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi per talune fattispecie di cd. "compro oro"**

Le motivazioni che in sintesi fanno ritenere ad alcuni Uffici Metrici che sussista l'obbligo del marchio per i cd. Compro oro sarebbero le seguenti:

- 1) Talvolta in alcune provincie l'oro che viene venduto ai compro-oro è in forma di materia prima e quindi secondo alcune CCIAA chi detiene materia prima deve essere assegnatario del marchio
- 2) Spesso gli oggetti comprati dai compro-oro vengono preventivamente privati delle pietre, perle ecc o frantumati prima di essere conferiti ai banco metalli e, secondo alcune CCIAA, queste attività rientrano nella lavorazione degli oggetti e pertanto devono essere svolte solo da assegnatari del marchio.

I presenti, dopo gli opportuni approfondimenti, ritengono che la motivazione del punto 1 potrebbe essere sostenibile in forza dell'Art. 26 del DPR 150/2002 ma che, a priori, non si può imporre la detenzione del marchio. Piuttosto, qualora in fase di sorveglianza si riscontri che un compro-oro ha acquistato materia prima il soggetto potrà essere sanzionato ai sensi del comma a) art.25 del D.Legs. 251/99 (ai fini dell'accertamento è sufficiente leggere la descrizione degli oggetti acquistati che obbligatoriamente deve essere riportata sui registri). Inoltre sarebbe opportuno informare questi soggetti del divieto di commercializzare materia prima e semilavorati (N.B. comma 6 art.19 DPR 150/2002 ) se non si è preventivamente provveduto all'iscrizione al registro degli assegnatari. Tale informazione potrebbe essere fornita con news sul sito camerale o tramite comunicazione alle associazioni di categoria. Si concorda che imporre a priori la detenzione del marchio sia una forzatura soprattutto perché si ritiene che le provincie dove è prevalente l'attività di compra-vendita di materie prime e semilavorati siano numericamente limitate.

Per quanto riguarda il punto 2 invece i presenti ritengono che questa attività non rientri in nessuna di quelle dichiarate all'Art. 26 del DPR 150/2002 per cui non sussiste l'obbligo del marchio.

### **2) Convenzione per il rafforzamento della vigilanza del mercato pervenuta con nota Unioncamere 6902 del 14/03/2013**

Chiariti i dubbi a seguito discussione degli elementi ritenuti poco chiari, i presenti auspicano che la formazione venga effettuata quanto prima e riguardi in particolare alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi nel progetto precedente.

### **3) Attività degli Uffici Metrici al termine del periodo transitorio ex DD.MM. 18 gennaio 2011, n. 31 e 32 , approfondimenti operativi**

I presenti ritengono che alcuni aspetti, come quello legato alla tariffa da applicare, vadano discussi singolarmente con la propria Dirigenza che, se riterrà opportuno, coinvolgerà Unioncamere o il MISE. A tale proposito si riferisce che già alcuni laboratori hanno posto alle CCIAA quesiti in merito alle tariffe da applicare e che si è riscontrata tale richiesta ribadendo che gli approfondimenti

giuridici e le interpretazioni normative sono di competenza ministeriale.

In merito alle richieste giacenti ed a quelle che potrebbero pervenire per errore alle CCIAA, si ritiene opportuno predisporre una informativa da inviare alle associazioni di categoria, alle ditte di manutenzione nonché ai soggetti interessati allo scopo di illustrare le novità introdotte dalla normativa. Ove compatibile con il carico di lavoro degli uffici, si concorda che sarebbe opportuno informare le singole imprese interessate e restituire alle stesse le eventuali richieste giacenti e non evase affinché possano essere messe a disposizione del laboratorio come evidenze documentali delle riparazioni.

#### **4) Varie ed eventuali**

Si concordano le seguenti date per le prossime riunioni: 9 maggio  
13 giugno 11 luglio.

Data e o.d.g. prossima  
riunione

09 maggio 2013

Bologna,

Firma coordinatore